



Determina N. 298 del 09/05/2024

OGGETTO: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO (150 ORE).

IL DIRETTORE F.F.

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 50 del 18 gennaio 2024

Richiamati:

- l'art. 62 del CCNL 02.11.2022 del personale del comparto sanità, che regola il diritto allo studio (150 ore);
- la deliberazione n. 1488 del 09.11.2023, con la quale è stato approvato il "Regolamento diritto allo studio" relativo al personale del comparto, che disciplina a livello aziendale i criteri e le procedure applicative;

Considerato che, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del citato CCNL il limite massimo degli aventi diritto, calcolato sul 3% del personale a tempo indeterminato all'01.01.2024, risulta essere di n. 107 unità;

Atteso che, con avviso del 13.11.2023, l'azienda ha invitato il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, a inoltrare istanza entro il 22.12.2023, al fine di ottenere l'autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio (150 ore);

Precisato che l'avviso del 13.11.2023 specificava che:

- la richiesta di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio può essere avanzata da tutti i dipendenti del comparto, con la precisazione che in caso di concessione la fruizione dei permessi è preclusa durante l'eventuale periodo di prova;
- ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che prestano servizio a tempo parziale, sia orizzontale che verticale, le ore di permesso saranno concesse in proporzione alla durata della prestazione lavorativa;
- per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato le ore di permesso saranno riproporzionate alla durata temporale, nell'anno 2024, del contratto a tempo determinato stipulato;
- ai lavoratori iscritti a corsi di università telematiche che consentono di seguire le lezioni on line in diverse fasce orarie anche non lavorative, i permessi vengono concessi

esclusivamente se la frequenza avviene in modalità sincrona e in fasce orarie coincidenti con l'orario di lavoro, con esclusione della partecipazione a lezioni registrate;

- in caso di iscrizione a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale, con applicazione, su tale misura ridotta, dei riproporzionamenti già indicati per il rapporto di lavoro a tempo parziale e per il rapporto di lavoro a tempo determinato;
- ai lavoratori iscritti a corsi/master universitari di durata annuale ricadente su due anni solari consecutivi, è concesso presentare istanza per ciascuno dei due anni;
- le ore di permesso retribuito possono essere usufruite, compatibilmente con le esigenze di servizio, solo se concomitanti con l'orario di servizio e comunque non danno luogo ad eccedenze orarie a qualsiasi titolo riconoscibili;
- i permessi sono utilizzabili esclusivamente nell'anno 2024, da gennaio a dicembre;
- i permessi non possono essere fruiti per lo svolgimento dell'eventuale tirocinio nonché per attendere ad altri tipi di impegni che il corso comporta, quali, ad esempio, colloqui con i docenti, studio individuale, pratiche di segreteria;
- per le sole iscrizioni avvenute successivamente alla data di scadenza del bando è ammessa la presentazione della domanda entro e non oltre il 02.04.2024. Allo scadere di quest'ultimo termine, ove esista una residua disponibilità di posti, le stesse saranno valutate e autorizzate nei limiti di tale disponibilità, previa, se superiori al tetto residuale, una selezione in base ai criteri di precedenza di cui all'art. 6 del Regolamento per il diritto allo studio;
- le richieste di permessi studio sono limitate alla frequenza di corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, sostenimento degli esami relativi ai corsi sopra riportati;
- nella concessione del beneficio, in caso di superamento del limite massimo previsto, si applicano i criteri di precedenza di cui all'art. 6 del Regolamento per il diritto allo studio;

Richiamata la determina n. 83 del 12.02.2024, con la quale sono stati concessi i permessi retribuiti per motivi di studio a n. 78 dipendenti;

Dato atto che tra i dipendenti ammessi al beneficio figurava la sig.ra Mazzoleni Silvia, alla quale, in seguito ad ulteriori verifiche, è risultato essere stato precedentemente concesso, per il medesimo master, l'accesso all'istituto dell'aggiornamento professionale facoltativo, con rimborso spese: pertanto la sig.ra Mazzoleni decade dal beneficio, a rettifica di quanto disposto con la soprarichiamata determinazione dirigenziale n. 83 del 12.02.2024;

Verificato quindi che risulta una disponibilità residua di n. 30 posti;

Dato atto che entro il termine del 02.04.2024 risultano pervenute ulteriori n. 22 domande;

Rilevato che dall'esame delle stesse:

- le sigg.re Cantù Giulia, Gervasoni Ingrid, Locatelli Eleonora e Mantecca Anastasia, con note prot. n. 26571 del 17.04.2024, n. 26853 del 18.04.2024, n. 26787 del 18.04.2024 e n. 26436 del 17.04.2024, hanno espressamente rinunciato all'istituto in argomento;

- il dott. Enrico Zanetti, dirigente medico, non fa parte del personale del comparto sanità, al quale soltanto è riservato il beneficio in argomento, e pertanto la sua istanza non è ammissibile;
- non possono essere accolte le istanze dei dipendenti sig.ra Rota Francesca, risultata iscritta già in data 05.12.2023 come emerso dalla documentazione allegata all'istanza presentata il 26.01.2024, e il sig. Arnoldi Andrea, assunto il 16.03.2024 ed iscritto in data 22.10.2023, in quanto l'ammissione al beneficio dei permessi retribuiti per motivi di studio, di cui alla presente determina, richiede che l'iscrizione al corso di studio sia avvenuta successivamente alla data di scadenza del bando (22.12.2023);

Rilevato altresì che a seguito delle esclusioni sopra descritte risultano valide le domande di n. 15 candidati a fronte di n. 30 istanze accoglibili;

Ricordato che, tenuto anche conto di quanto chiarito dall'ARAN e dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 12/2011:

- i permessi retribuiti possono essere fruiti compatibilmente con le esigenze di servizio ed esclusivamente per la frequenza dei corsi che si svolgono in concomitanza all'orario di lavoro previsto per il singolo dipendente, nonché, alla medesima condizione, per il sostenimento degli esami;
- il riconoscimento dei permessi è subordinato, di volta in volta, alla presentazione della seguente documentazione giustificativa:
 - in caso di istituti privati, certificato di presenza alla lezione/certificato dell'esame sostenuto, rilasciato dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni;
 - in caso di istituti pubblici, dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando il modello predisposto dalla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane;
 - in caso di università telematica, certificato rilasciato dalla facoltà attestante i giorni e le ore in cui il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e in modalità sincrona, con esclusione della partecipazione a lezioni registrate; tale attestazione deve precisare l'orario e la durata delle connessioni web effettuate dal dipendente verso la facoltà di riferimento, che devono coincidere con l'orario di lavoro previsto, nonché attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola;

DETERMINA

1. di individuare i sottoelencati dipendenti quali ulteriori assegnatari dei permessi retribuiti per motivi di studio previsti dall'art. 62 del CCNL sottoscritto il 02.11.2022 per il personale del comparto sanità, da fruire esclusivamente entro il 31 dicembre del corrente anno e nella misura massima individuale di cui al successivo punto 2:

Corsi universitari

- | | |
|----------------------|--|
| 1) Perrotta Carolina | collaboratore amministrativo professionale |
| 2) Silvetti Giorgia | assistente amministrativo |
| 3) Urzia Mirco | assistente amministrativo |

Corsi universitari post-laurea/master

4)	Cancelli Chiara	ostetrica	P.T. 50%
5)	Carminati Sara	ostetrica	P.T. 75%
6)	Doneda Marianna Giulia	infermiere	
7)	Giorgi Rachele	infermiere	
8)	Locatelli Giorgia	infermiere	
9)	Mattioli Ivana	tec. san. di laboratorio biomedico	P.T. 75%
10)	Micheletti Marina	infermiere	
11)	Moretti Antonella	infermiere	
12)	Poloni Stefania	infermiere	
13)	Ravasio Agostino	infermiere	
14)	Rossi Marta	fisioterapista	
15)	Zonca Claudia	infermiere	

2. di precisare che il limite massimo dei permessi retribuiti per motivi di studio, concedibile ai dipendenti sopra indicati, è pari a n. 150 ore per coloro il cui rapporto di lavoro è a tempo pieno, ridotte in proporzione alla durata della prestazione lavorativa per il personale a tempo parziale;
3. di non ammettere l'istanza del dott. Enrico Zanetti, dirigente medico;
4. di non accogliere, per le motivazioni esposte nelle premesse del presente atto, l'istanza dei dipendenti sigg.ri Rota Francesca e Arnoldi Andrea;
5. di rettificare la determina n. 83 del 12.02.2024, a seguito della decadenza dal beneficio della sig.ra Mazzoleni Silvia per la motivazione riportata in premessa;
6. di precisare che, come chiarito dall'ARAN e dal Dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 12/2011, i permessi retribuiti possono essere fruiti compatibilmente con le esigenze di servizio ed esclusivamente per la frequenza dei corsi che si svolgono in concomitanza all'orario di lavoro previsto per il singolo dipendente, nonché, alla medesima condizione, per il sostenimento degli esami;
7. di subordinare il riconoscimento dei permessi, di volta in volta, alla presentazione della seguente documentazione giustificativa:
 - in caso di istituti privati, certificato di presenza alla lezione/certificato dell'esame sostenuto, rilasciato dai competenti uffici scolastici o accademici ovvero direttamente dai docenti che impartiscono le lezioni;
 - in caso di istituti pubblici, dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando il modello predisposto dalla SC Gestione e sviluppo delle risorse umane;
 - in caso di università telematica, certificato rilasciato dalla facoltà attestante i giorni e le ore in cui il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e in modalità sincrona, con esclusione della partecipazione a lezioni registrate; tale attestazione deve precisare l'orario e la durata delle connessioni web effettuate dal dipendente verso la facoltà di riferimento, che

devono coincidere con l'orario di lavoro previsto, nonché attestare che le lezioni potevano essere seguite unicamente nell'orario di servizio e nella giornata per la quale il dipendente ha richiesto il beneficio in parola.

IL DIRETTORE F.F.
SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Dr.ssa Alessandra Zanini

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 297/24)

Oggetto: CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO (150 ORE).

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 07/05/2024

Il Direttore f.f.
Dr. / Dr.ssa Zanini Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
